



ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SUGLI UTILIZZI IDRICI NEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

PROTOCOLLO D'INTESA

stipulato tra

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'Autorità di bacino del fiume Arno, l'Autorità di bacino del fiume Serchio, la Regione Toscana, la Regione Liguria, la Regione Umbria, ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), la Federazione delle aziende idriche energetiche e ambientali (UTILITALIA), l'Associazione nazionale delle Imprese Elettriche (ASSOELETRICA), l'Associazione Nazionale autorità e Enti d'Ambito (ANEA);

VISTI

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e contiene disposizioni generali per la protezione e la conservazione delle acque superficiali interne e delle acque sotterranee, al fine di impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri sotto il profilo del fabbisogno idrico, garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile equilibrato ed equo, fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. Tale direttiva prevede, in particolare, che:
 - *“le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque”* in modo da disporre di

soluzioni specifiche e programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali, atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito del bacino idrografico;

- l'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima deve essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare nell'ambito dei Piani di gestione le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico e integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee, tenendo conto delle condizioni naturali;
- *“per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico”* (art. 13);
- *“il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze; b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione; d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui al paragrafo 4, lettera a), è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze; e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico”* (art. 4.6 della direttiva 2000/60/CE);

- la Comunicazione della Commissione COM (2007) 414 *“Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea”* che ha definito la strategia comunitaria in materia di scarsità idrica e siccità. La Comunicazione individua la necessità di passare da una prassi di gestione delle crisi a una di gestione del rischio siccità, attuando un approccio preventivo e proattivo che affianchi all’azione contingente emergenziale un’attività organizzata e continua di monitoraggio delle variabili di controllo delle siccità a supporto delle decisioni da assumere per il contrasto dei fenomeni di squilibrio. Tale azione è finalizzata alla redazione di piani organici di gestione del rischio siccità, che integrino i piani gestione dei bacini idrografici conformemente all’articolo 13, paragrafo 5 direttiva 2000/60/CE, individuando la mappatura delle zone soggette a stress idrico, i livelli di allarme, i sistemi di *warning* dei rischi nonché le misure da attuare.
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte III del medesimo decreto, recante *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”* che all’art. 51 ha dettato nuove *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e prevedendo che *“in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto”*;

- in particolare l'articolo 64 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nella parte relativa al distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, che comprende il bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, il bacino interregionale del fiume Magra, i bacini regionali della Toscana e della Liguria;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004 recante "*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4 del D.lgs. 152/1999*";
- il decreto 31 luglio 2015 recante "*Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*" del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, che ha proceduto per le finalità di cui al decreto a istituire un tavolo di lavoro permanente coordinato dal Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, cui partecipano le Regioni, le Autorità di Distretto, il MATTM, il CREA, l'ISTAT, l'ANBI e le Associazioni di categoria agricola, con l'obiettivo di operare una verifica costante dell'andamento dei lavori e del monitoraggio dei volumi prelevati per l'irrigazione.

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione n. 234 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, integrato dai rappresentanti delle regioni del distretto idrografico non già rappresentate nel medesimo Comitato, è stato approvato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 219/2010 il secondo Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art.117 del d.lgs. 152/2006;
- con deliberazione n. 183 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio è stato approvato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 219/2010 il secondo Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Serchio, predisposto dall'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art.117 del d.lgs. 152/2006;
- in vista della definitiva approvazione dei Piani di gestione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha attivato un tavolo di confronto con le Autorità di bacino, che ha portato alla richiesta di integrare i Piani su alcuni aspetti specifici, in coerenza con le evidenze e le osservazioni fatte dalla Commissione Europea sui primi Piani di gestione e, più in generale, in linea con i contenuti della direttiva quadro. In particolare, è stato richiesto l'inserimento nei Programmi di Misure di tutti i Piani di gestione di una misura specifica finalizzata alla promozione e organizzazione di "cabine di regia/osservatori permanenti per la gestione delle risorse idriche", da promuovere e attivare sin da subito in tutti i distretti idrografici, per la gestione del rischio di siccità anche prima del manifestarsi di eventi estremi di siccità e scarsità idrica;

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale hanno annunciato in un comunicato stampa del 4 febbraio 2016 la promozione di un sistema di Osservatori permanenti in tutti i distretti idrografici come supporto tecnico-specialistico alle decisioni politiche sul problema della siccità, che interessa i laghi e i corsi d'acqua italiani, auspicando l'avvio in tempi brevi di questo nuovo strumento di supporto alle amministrazioni centrali, alle Autorità di bacino, alle Regioni nella gestione degli eventi di crisi e nel post-emergenza, affinché possa svolgere funzione di raccordo continuo tra le istituzioni per la raccolta delle informazioni e per il monitoraggio ambientale; l'osservatorio può rappresentare un'applicazione reale del "governo integrato della risorsa idrica" su cui si fonda la direttiva 2000/60/CE e nello specifico gli stessi Piani di gestione delle acque, con la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse idriche.

CONSIDERATO INFINE CHE

- a partire dal 1998 è attiva presso l'Autorità di bacino del fiume Arno una cabina di regia per la gestione delle risorse idriche, denominata "Commissione Tutela delle Acque" della cui costituzione è stata data comunicazione nella seduta del Comitato Istituzionale del 14 luglio 1998;
- a partire dal 2006 analoga struttura, denominata "Tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio ed alla gestione degli invasi del sistema strategico" esercita le funzioni di osservatorio sul bacino del fiume Serchio;
- l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici in atto di cui al presente Protocollo d'intesa per il distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale può dunque far tesoro delle esperienze presenti nei bacini del fiume Arno e del fiume Serchio fino alla copertura delle restanti parti del territorio distrettuale attraverso la costituzione di strutture analoghe da raccordare progressivamente nell'Osservatorio distrettuale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - (Finalità)

- 1) Con il presente Protocollo d'intesa le Parti condividono l'opportunità e manifestano il comune intento di costituire l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici in atto nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito "Osservatorio".
- 2) L'Osservatorio costituisce una struttura operativa volontaria e di tipo sussidiario, a supporto della gestione delle risorse idriche nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale con l'obiettivo di:
 - a) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti preposti al governo e alla gestione della risorsa idrica nel territorio distrettuale di riferimento;
 - b) promuovere l'uso sostenibile della risorsa in attuazione delle finalità della direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi del Piano di gestione delle acque;
 - c) individuare le azioni necessarie e possibili sotto il profilo della prevenzione per la gestione proattiva degli eventi siccitosi da parte delle autorità competenti, in una prospettiva di cambiamenti climatici da mettere in atto da parte dei soggetti competenti;

- d) supportare le azioni da intraprendere in caso di dichiarazione dello stato di emergenza dovuta a fenomeni siccitosi.
- 3) La costituzione dell'Osservatorio, in attuazione della strategia comunitaria in materia di scarsità idrica e siccità, su indicazione espressa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Dipartimento di Protezione Civile, risulta inserita come misura generale a carattere non strutturale all'interno del Programma di Misure del secondo Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale Integrato n. 234 del 3 marzo 2016 ed è coerente con quanto previsto dalla "Misura 85" e dalla "Scheda norma 4" del secondo Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 183 del 3 marzo 2016, in merito alla gestione della risorsa idrica.

ARTICOLO 2 - (*Natura e funzioni dell'Osservatorio*)

- 1) L'Osservatorio è una struttura operativa collegiale che svolge attività continuativa di monitoraggio, controllo e gestione proattiva dei possibili scenari di siccità e/o carenza idrica e garantisce il raccordo tra il livello nazionale, distrettuale, regionale e territoriale a supporto del governo integrato e della gestione della risorsa idrica.
- 2) L'Osservatorio cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa idrica prodotti per la valutazione dei livelli di criticità in atto e della loro evoluzione nel tempo nonché per la definizione delle azioni più adeguate per la gestione dell'evento e degli indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi.
- 3) Nelle more della piena operatività dell'Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il presente Protocollo è attuato in via transitoria sul bacino del fiume Arno e sul bacino del fiume Serchio facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., avvalendosi delle strutture in essere in tali bacini ai sensi del successivo art. 3.
- 4) Una volta resa operativa l'Autorità di bacino distrettuale, le attività dell'Osservatorio saranno estese, anche attraverso la costituzione di ulteriori strutture o articolazioni territoriali alla restante parte del territorio distrettuale.

ARTICOLO 3 - (*Modalità operative dell'Osservatorio*)

- 1) L'Osservatorio è costituito da soggetti pubblici e privati dotati delle competenze e dei requisiti idonei al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al presente Protocollo e che, a tal fine, provvederanno a sottoscrivere un apposito Protocollo attuativo.
- 2) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed ISTAT non partecipano direttamente alle attività dell'Osservatorio ma ne promuovono la costituzione per le finalità di cui all'art.1. Tali Amministrazioni possono richiedere in qualsiasi momento all'Osservatorio informazioni sulle attività in corso e sono periodicamente informate ai sensi dei successivi articoli.

- 3) L'Osservatorio è composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari il protocollo attuativo di cui al comma 1.
- 4) Nelle more della piena operatività dell'Autorità di bacino distrettuale, le attività dell'Osservatorio sono coordinate dalle strutture dell'Autorità di bacino del fiume Arno e dell'Autorità di bacino del fiume Serchio, ciascuna per il bacino di propria competenza. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte dalle Segreterie tecnico-operative delle Autorità, che provvedono a tal fine alla convocazione delle riunioni, alla verbalizzazione delle stesse e all'organizzazione operativa delle attività.
- 5) L'Osservatorio si riunisce di norma presso la sede delle Autorità di bacino interessate, ferme restando le ulteriori articolazioni territoriali che potranno essere previste ai sensi dell'art.2 comma 4.
- 6) La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà diritto ad alcun tipo di retribuzione (compensi, indennità, ecc.) per coloro che sono chiamati, a qualsiasi titolo, a farne parte a norma degli articoli precedenti.

ARTICOLO 4 – (Attività)

- 1) Le attività e le modalità di organizzazione dei lavori dell'Osservatorio sono definite sulla base di un programma triennale che viene approvato dai partecipanti all'Osservatorio. Il programma descrive le attività da mettere in atto per garantire la gestione sostenibile ed equa delle risorse idriche, avvalendosi in particolare dei contenuti del piano di Gestione delle Acque.
- 2) In relazione ai contenuti e alle finalità dell'art. 1 del presente Protocollo, l'attività dell'Osservatorio è, altresì, finalizzata alla individuazione di procedure standardizzate da attivare in funzione delle risultanze del monitoraggio e degli strumenti di conoscenza e di controllo/gestione dei fattori naturali e antropici che governano il bilancio idrico nelle seguenti situazioni:
 - a) *di severità idrica normale*, in cui i valori degli indicatori di crisi idrica individuati (portate/livelli/volumi/accumuli, n. di giorni con portata inferiore al DMV, SPI, WEI.....) sono tali da prevedere la capacità di soddisfare le esigenze idriche del sistema all'interno degli atti pianificatori ed amministrativi vigenti;
 - b) *di severità idrica bassa*, in cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori individuati mostrano un *trend* peggiorativo, le previsioni climatiche assenza di precipitazioni e/o temperature elevate nel breve/medio periodo;
 - c) *di severità idrica media*, in cui lo stato di criticità si intensifica, le portate in alveo risultano inferiori alla media, la temperatura elevata determina fabbisogni idrici superiori alla norma e condizioni ambientali preoccupanti; i volumi accumulati negli invasi e nei serbatoi non garantiscono gli usi in atto con tassi di erogazione standard e possono comportare la necessità di razionamenti. Sono possibili danni economici e impatti reversibili sull'ambiente.

- d) *severità idrica alta*, in cui sono state prese tutte le misure preventive ma prevale uno stato critico non contrastabile con i mezzi a disposizione dell'Osservatorio. Sussistono le condizioni per la dichiarazione dello stato di *siccità prolungata* ai sensi dell'art. 4.6 della dir 2000/60CE e/o per l'eventuale richiesta da parte delle regioni interessate della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi della L. 225/1992, come modificata dalla l. 100/2012 e secondo quanto previsto dalla dir. PCM 26 ottobre 2012.
- 3) Per le attività relative alle situazioni di cui alle lettere "b", "c" e "d" del precedente comma, l'Osservatorio assume il ruolo di Cabina di Regia per la gestione della crisi idrica, proponendo modalità di gestione dei rilasci dagli invasi e supportando l'eventuale adozione di ordinanze di riduzione/sospensione dei prelievi, assunte dagli organi competenti in via ordinaria.
- 4) Nelle attività dell'Osservatorio rientra la predisposizione e diffusione di Bollettini e di altri strumenti di reportistica periodica e comunicazione verso le Amministrazioni Pubbliche, i portatori di interessi ed il pubblico in generale.

ARTICOLO 5 - (Attività in situazione normale)

- 1)** Nella situazione normale le attività dell'Osservatorio sono rivolte all'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento tramite il monitoraggio di specifici indicatori, la valutazione dell'efficacia delle azioni pianificatorie previste, dello stato di qualità dei corpi idrici e dei termini del bilancio idrico, e quindi all'individuazione e implementazione a scopo preventivo e proattivo degli strumenti e procedure da attivare per affrontare la gestione delle situazioni di criticità, ferme restando le competenze vigenti. Si tratta in particolare di:
- a) individuare adeguate reti di osservazione e altri strumenti necessari al monitoraggio dei volumi prelevati/consumati per i diversi settori, anche in relazione alle necessità di aggiornamento del bilancio idrico e alle finalità del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31/07/2015 sulla quantificazione dei volumi prelevati ad uso irriguo, avvalendosi dei risultati delle attività svolte nell'ambito del Tavolo permanente di cui all'art. 3 del citato decreto;
 - b) definire indicatori e parametri di riferimento (idrologici, idraulici, chimico/fisici, ambientali, agronomici, di siccità e di relativo impatto economico, ...) rappresentativi della situazione di disponibilità idrica e di soddisfacimento dei fabbisogni del territorio di riferimento che consentano l'inquadramento e la classificazione degli stati di carenza idrica e siccità;
 - c) definire il modello organizzativo/procedurale da attivare per la gestione delle crisi idriche (carenza idrica/siccità);
 - d) supportare la definizione di scenari riguardanti gli impatti del cambiamento climatico futuro sulla disponibilità idrica e sull'assetto di uso della risorsa.

ARTICOLO 6 - (Attività nello scenario di severità idrica bassa e media)

- 1) Nella situazione di *severità bassa e media* - l'Osservatorio, nel ruolo di Cabina di Regia per la gestione della crisi idrica, ferme restando le competenze in materia di gestione della risorsa idrica, procede:
 - a) alla valutazione delle misure più appropriate per la mitigazione degli impatti della siccità sulla base degli elementi conoscitivi disponibili;
 - b) alla definizione degli scenari di impatto sui diversi usi e sui corpi idrici della situazione di siccità o carenza idrica in atto;
 - c) al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno in atto e degli effetti delle misure adottate;
 - d) alla comunicazione della situazione climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure adottate e degli effetti ottenuti;
 - e) all'analisi "a posteriori" degli eventi di crisi idrica al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento, e alla valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento.

ARTICOLO 7- (*Attività nello scenario di severità idrica alta*)

- 1) Nelle situazioni di severità idrica alta l'Osservatorio, nel ruolo di Cabina di Regia, fornisce anche il supporto informativo e operativo al fine di contribuire alla definizione delle decisioni per la gestione dell'eventuale emergenza da parte degli organi della Protezione Civile e delle altre autorità competenti coinvolte.

ARTICOLO 8 - (*Impegni delle Parti*)

- 1) Al fine dell'avvio operativo dell'Osservatorio, i soggetti firmatari promuovono ogni utile azione per la costruzione degli strumenti più idonei a supporto dell'Osservatorio.
- 2) Nel Protocollo attuativo di cui all'art. 3 comma 1 del presente saranno definiti gli impegni dei soggetti partecipanti all'Osservatorio anche finalizzati alla messa a disposizione, in forma concordata e in base alle proprie possibilità, di sistemi di monitoraggio e tecnologie per la comunicazione in tempo reale e in generale delle conoscenze e dei dati necessari al conseguimento degli obiettivi e all'espletamento delle attività dell'Osservatorio. I soggetti partecipanti all'Osservatorio si impegneranno, ciascuno in base alle proprie competenze, ad assumere le iniziative necessarie per dare piena attuazione alle proposte operative assunte in seno all'Osservatorio.

ARTICOLO 9 – (*Norme transitorie*)

- 1) Ai sensi e in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del presente Protocollo la Commissione di Tutela delle Acque, attiva e operativa nel bacino del fiume Arno, assume ed esercita le funzioni di Osservatorio con riferimento esclusivo al bacino del fiume Arno.

- 2) Ai sensi e in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del presente Protocollo il Tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio ed alla gestione degli invasi del sistema strategico, come definito nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico del fiume Serchio, assume ed esercita le funzioni di Osservatorio con riferimento esclusivo al bacino del fiume Serchio. L'Osservatorio si intende costituito dai soggetti di cui alla Scheda norma 4, parte A, punto 8 del Piano di Gestione delle Acque.
- 3) Nella fase transitoria le attività e le funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono svolte secondo le modalità e le procedure già esistenti nei bacini del fiume Arno e del fiume Serchio, in vista e in funzione di un loro completo adeguamento a quanto previsto dal presente atto.

ARTICOLO 10 - (Norme finali)

- 1) Le attività dell'Osservatorio devono essere svolte nel rispetto delle eventuali direttive e linee guida emanate al riguardo dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell'Agricoltura e dal Dipartimento della Protezione Civile per quanto di competenza e in coerenza con gli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque.
- 2) Fermo quanto previsto all'art. 4, ai fini dell'informazione circa le attività dell'Osservatorio e per la diffusione dei dati saranno utilizzate le piattaforme informative dei soggetti aderenti.

Roma, li 13 luglio 2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	
Dipartimento della Protezione Civile	
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
Autorità di bacino del Fiume Arno	
Autorità di bacino del Fiume Serchio	
Regione Liguria	
Regione Toscana	
Regione Umbria	
ISTAT	
ISPRA	
CREA	
ANEA	
UTILITALIA	
ASSOELETTRICA	
ANBI	